

Ordinanza commissariale n. 5/A18.000/710

in data, 21.01.2021

Oggetto: Eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola, di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte. Disposizioni attuative per la rimozione dei materiali litoidi e vegetali prevista nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 710 del 09.11.2020 e disposizioni per la rimozione di materiali alluvionali da terreni privati.

## Il Presidente della Regione Piemonte

Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria

(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 710 del 09.11.2020)

Considerato che nei giorni 2 e 3 ottobre il territorio della Regione Piemonte è stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato l'esondazione di fiumi e torrenti nonché l'innesco di fenomeni franosi e provocato danni ad impianti, opere ed infrastrutture ed edifici pubblici e privati, determinando altresì una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre nei territori della Provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella Regione Piemonte e della Provincia di Imperia nella Regione Liguria;

vista la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 che ha esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con delibera del 22 ottobre 2020, al territorio della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in Provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte, nonché al territorio dei Comuni di Albenga (SV), di Casarza Ligure (GE), di Maissana (SP) e di Varese Ligure (SP), nella Regione Liguria;

vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 710 del 09.11.2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli nella regione Piemonte e della provincia di Imperia nella regione Liguria";

visto l'articolo 1, comma 2 della Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 che stabilisce che i commissari delegati di cui all'O.C.D.P.C. n.710 del 09.11.2020 assicurano, ciascuno per il proprio ambito territoriale, il necessario raccordo con il dispositivo già in essere per fronteggiare gli eventi di cui alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2020;

1

visto l'articolo 1, comma 1 dell'O.C.D.P.C. n.710 del 09.11.2020 che nomina il presidente della Regione Piemonte Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi in oggetto per il territorio piemontese;

visto l'articolo 4 dell'O.C.D.P.C. n°710/2020 che prevede che il Commissario possa provvedere in deroga alle disposizioni normative ivi indicate ed in particolare all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275;

visto il comma 2 dell'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n.710/2020, il quale dispone che i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'articolo 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti; la cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di Enti Locali;

visto che il predetto articolo 3 prevede che, per i materiali litoidi asportati, il RUP assicuri al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi;

ritenuto opportuno, anche al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi e la coerenza con la pianificazione di bacino, fornire indicazioni e direttive per l'attuazione della predetta disposizione, che deroga alle ordinarie procedure disciplinate dalla Regione Piemonte per l'effettuazione degli interventi di cui si tratta;

ritenuto altresì opportuno definire le procedure, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per gli interventi di rimozione di materiale alluvionale depositato e disperso sui terreni privati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio della provincia di Biella, di Cuneo, di Novara, di Verbano-Cusio-Ossola e di Vercelli, della Città Metropolitana di Torino e dei comuni di Balzola, di Bozzole, di Casale Monferrato, di Frassineto Po, di Valmacca e di Villanova Monferrato, in provincia di Alessandria, nella Regione Piemonte.

### **DISPONE**

### Articolo 1

(Interventi di rimozione materiale litoide dagli alvei)

- 1. Gli interventi diretti a eliminare ed a prevenire situazioni di pericolo e quelli per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, che comportano la rimozione di materiali litoidi dagli alvei, da eseguirsi nei territori danneggiati, possono essere realizzati secondo quanto disposto dall'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. n.710/2020.
- 2. Possono altresì essere ceduti a compenso anche i materiali estratti e accumulati a seguito degli interventi immediatamente successivi all'evento, attuati in esecuzione di ordinanze sindacali d'urgenza.
- 3. I materiali di cui al comma 2 possono essere ceduti gratuitamente, con apposito provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico regionale territorialmente competente, agli Enti locali interessati per l'esecuzione di interventi pubblici.
- 4. Gli interventi di sola estrazione ed asportazione di materiale sono realizzati a seguito del rilascio di concessione demaniale da parte dei competenti uffici regionali, anche in deroga a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 44-5084 del 14.1.2002, purché adeguatamente motivata.

- 5. Gli interventi di cui alla presente ordinanza possono essere eseguiti, indipendentemente dai quantitativi di materiale da asportare, anche se non inclusi nel programma generale di gestione dei sedimenti di cui al punto 4 della Direttiva allegata alla Deliberazione dell'Autorità di Bacino del fiume Po 5 aprile 2006, n. 9 recante "Direttiva per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", che esclude dalle procedure gli interventi di movimentazione ed eventualmente asportazione di materiale litoide realizzati con provvedimenti di pronto intervento e somma urgenza.
- 6. Al fine di garantire la coerenza con la pianificazione di bacino, la Regione effettua il monitoraggio degli interventi realizzati.

#### Articolo 2

## (Lavori a compenso)

- 1. Gli interventi di sistemazione idraulica, di cui al comma 1 dell'articolo 1, da attuare a compenso, sono realizzati previo assenso dell'autorità idraulica competente, avvalendosi ove del caso delle deroghe di cui all'O.C.D.P.C. n.710/2020.
- 2. Nel caso di esecuzione di lavori che comprendono anche asportazione, la compensazione è ammessa per i lavori che riguardano la sistemazione dei tronchi fluviali nei quali si effettua la asportazione nonché dei loro affluenti. Il materiale estratto, valutato secondo quanto disposto all'articolo 3, forma oggetto di compensazione con la prestazione dell'appaltatore. Non formano oggetto di compensazione le altre spese comprese nel quadro economico dell'intervento.
- 3. Per gli interventi di cui al comma 2 si prescinde dal rilascio del formale provvedimento di concessione, fermi restando i provvedimenti di competenza dell'autorità idraulica competente.

### Articolo 3

# (Valore del materiale)

1. Il materiale oggetto degli interventi di cui alla presente ordinanza, ad esclusione di quello ceduto gratuitamente agli Enti locali per l'esecuzione di interventi pubblici, è valutato in base ai canoni demaniali vigenti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 9 febbraio 2015, n. 21-1004 "Determinazione dei canoni per la concessione di estrazione di materiali litoidi dal demanio idrico ex articolo 15 della l.r. n. 17/2013 e modifiche alle procedure di cui alla D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002".

### Articolo 4

(Interventi di rimozione del materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d'acqua pubblici)

1. La rimozione, nei corsi d'acqua demaniali e in quelli iscritti nell'elenco delle acque pubbliche, del materiale legnoso divelto, fluitato ed il taglio e rimozione delle vegetazione gravemente compromessa (piante instabili, inclinate e deperienti), in quanto esposte al rischio di caduta e di fluitazione in caso di piena, può essere eseguita nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi rilasciati a livello provinciale dai Settori tecnici regionali territorialmente competenti nel rispetto della D.G.R. n. 4-619 del 3 dicembre 2019 "Disposizioni per la rimozione di materiale legnoso depositato o pericolante lungo i corsi d'acqua pubblici a seguito dello stato di emergenza".

### Articolo 5

# (Interventi di rimozione materiale litoide da terreni privati)

1. I materiali litoidi di qualsiasi qualità e tipologia naturalmente depositati e dispersi sui terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, restano nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che possono provvedere autonomamente alla loro rimozione, previa comunicazione al comune territorialmente competente. Tale attività deve costituire mero recupero dello stato dei luoghi alle condizioni plano-altimetriche precedente l'evento occorso e pertanto non costituisce modifica dell'assetto idrogeologico del territorio.

## Articolo 6

(Interventi di rimozione materiale legnoso da terreni privati)

- 1. Il materiale legnoso naturalmente depositato e disperso sui terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, per effetto degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, resta nella disponibilità dei proprietari dei fondi, che possono provvedere autonomamente alla sua rimozione.
- 2. Per il ripristino della funzionalità dei terreni privati, anche non limitrofi all'alveo, interessati da esondazione con presenza di piante morte, instabili o inclinate, costituenti impianti di arboricoltura da legno, i proprietari o conduttori dei fondi possono effettuare interventi di taglio e sgombero, anche parziale, dell'impianto, fatti salvi eventuali obblighi ed adempimenti inerenti a finanziamenti pubblici.
- 3. Nelle aree boscate è possibile effettuare l'abbattimento e lo sgombero di piante morte, schiantate o irreparabilmente danneggiate previa comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del regolamento 22 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 Gestione e promozione economica delle foreste) al Settore tecnico regionale territorialmente competente. E' in ogni caso vietato il taglio raso, salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 2, lett. b) della l.r. 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste).

Articolo 7 (Validità)

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza hanno validità fino alla scadenza dello stato di emergenza di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri richiamate in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte e sul sito internet della Regione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Direttore Salvatore Martino FEMIA Firmato digitalmente

> Il Commissario delegato Alberto CIRIO Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d. lgs. 82/2005